

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

N° ..... del .....

**Oggetto:** interventi di manutenzione di **INDICAZIONE GENERICA DEL TIPO DI INTERVENTO** in Comune di ..... (...), mediante la movimentazione complessiva di mc. .... di materiali litoidi, di cui mc. .... di estrazione e mc. .... di ritombamento.

**Concessionario:** **NOME DELLA DITTA/SOCIETA'**, - con sede in **NOME CITTA'**, **Via** ....., **NUMERO CIVICO** - partita I.V.A. n. ....;

**Concedente:** .....C.F.....

VISTA l'istanza dd. .... di **INDICARE IL NOME DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE L'ISTANZA** e gli elaborati tecnici di data ..... a firma di ....., depositati agli atti, presentati da **NOME DELLA DITTA/SOCIETA'**, - con sede in **NOME CITTA'**, **Via** ....., **NUMERO CIVICO**, volta ad ottenere la concessione per effettuare interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 recante *Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*.

### Articolo 1 – Oggetto

La concessione ha per oggetto interventi di manutenzione ordinaria del **INDICAZIONE DELL'INTERVENTO** in Comune di ..... (...), mediante la movimentazione complessiva di mc. .... di materiali litoidi, di cui mc. .... di estrazione e mc. .... di ritombamento.

### Articolo 2 – Durata

La concessione ha la durata di **XXX (INDICARE IN CIFRE IL N. DI GIORNI)** giorni naturali e consecutivi, computati, ai sensi dell'articolo 1187 del codice civile, a decorrere dal **INSERIRE LA DATA** e scade il giorno **INSERIRE LA DATA** o comunque nel momento in cui sia stato prelevato l'intero quantitativo assentito.

Il termine può essere sospeso nei casi e con le modalità di cui all'articolo 3.

### Articolo 3 – Sospensione dell'intervento di estrazione o movimentazione di materiale litoide

La sospensione dell'intervento di estrazione o movimentazione di materiale litoide è disciplinata dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della regione 196/2016 che si riporta di seguito.

1. *In caso di avverse condizioni meteorologiche o per ulteriori sopravvenute e motivate circostanze, che impediscono la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'alveo oggetto della concessione, il concessionario può presentare, tempestivamente, all'Ente competente istanza scritta motivata di sospensione della movimentazione o dell'estrazione di materiale litoide, indicando le circostanze che giustificano la sospensione e la data di inizio della stessa. L'istanza è trasmessa, all'Ente competente, via PEC e, contestualmente, al funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, via e-mail.*
2. *L'Ente competente, valutata l'istanza, può disporre la sospensione del termine della concessione, dandone comunicazione scritta al concessionario, via PEC, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Della sospensione viene dato atto mediante redazione di un verbale con l'indicazione delle circostanze che giustificano la sospensione e la durata presunta.*
3. *La sospensione è efficace a far data dalla comunicazione del concessionario.*
4. *La cessazione delle cause di sospensione comporta l'immediata ripresa dei lavori previa*

compilazione del verbale, redatto dal funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, che attesta la ripresa dei lavori e la durata della sospensione.

5. L'Ente competente comunica tempestivamente al concessionario, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione; in tal caso il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la comunicazione di rigetto non modifica il termine finale della concessione.

6. Qualora nel corso dei lavori, a seguito di eventi di piena, sia modificata la morfologia dell'alveo rispetto a quella corrispondente al progetto approvato, le sezioni di scavo individuate mediante il rilievo topografico di dettaglio eseguito prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, costituiscono il riferimento per la rideterminazione della quantità del materiale litoide da estrarre.

7. Nei casi di cui al comma 6, l'Ente competente dispone la sospensione dei lavori e invita il concessionario ad effettuare urgentemente i necessari rilievi al fine della predisposizione della perizia di variante dell'intervento di manutenzione.

8. La variante è autorizzata con provvedimento dell'Ente competente, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie, sulla base del quantitativo rideterminato del materiale litoide da estrarre e con la fissazione contestuale delle variate modalità di pagamento dei canoni demaniali. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dal concessionario e costituisce variante al disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 11/2015, la sospensione dei lavori è disposta, inoltre, in seguito all'accertamento di violazioni nelle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione ovvero nel presente disciplinare.

#### **Articolo 4 – Determinazione della quantità di materiale litoide estraibile**

Il quantitativo di materiale litoide movimentato oggetto della presente concessione, è di complessivi ..... mc, di cui ..... mc di estrazione e ..... mc di ritombamento.

Il quantitativo di materiale estratto, oggetto della presente concessione, non può, in nessun caso, essere superato pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 11/2015 (di importo pari a due volte l'ammontare del valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro) nonché la cessazione della concessione per decadenza, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 11/2015.

In caso di superamento dei limiti di quantità di materiale litoide estraibile è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia di vincolo paesaggistico, urbanistica e idraulica.

Nessun rimborso è dovuto al Concessionario nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non prelevi il quantitativo di materiale litoide richiesto nel termine stabilito.

Qualora l'ente competente, per sopravvenute motivate ragioni di interesse pubblico, disponga la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione con la conseguente riduzione della quantità di materiale litoide estraibile oggetto della concessione, il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo/risarcimento,-fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale.

#### **Articolo 5 - Canone**

Il canone è determinato e aggiornato ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2 della legge regionale 11/2015.

Ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 113, del 29 aprile 2005 recante *Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque* come, da ultimo, modificato con decreto del Presidente della Regione n. 65, del 5 aprile 2016, il canone da applicare per gli anni 2016-2019 alle concessioni di estrazione di materiale litoide ammonta ad euro/mc ..... (euro/mc INSERIRE

L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Il canone complessivo, per il volume del materiale da estrarre concesso di mc. .... e , pari a euro ..... (euro INSERIRE L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE), è versato, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 11/2015, come segue:

A) alla tesoreria regionale/comunale del Comune di l'importo di euro ..... (euro IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE);

B) alla tesoreria comunale del Comune di ....., l'importo di euro ..... - (euro IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Il canone è corrisposto in rate trimestrali, alla scadenza di ogni trimestre.

Il pagamento degli importi rateizzati, come dovuti alla all'ente concedente e ai Comuni interessati, dovrà essere effettuato contestualmente e del versamento data dimostrazione con l'invio di copia della nota contabile.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge regionale 11/2015, in data ..... è stato versato un acconto pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale annuo per un importo pari ad euro ..... (IMPORTO IN LETTERE/CENTESIMI IN CIFRE).

Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 11/2015, in data ..... sono stati versati gli oneri relativi alle pubblicazioni, per un importo pari a euro ..... - (euro IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

**Articolo 5 Canone e compensazione dei canoni demaniali (NEL CASO IN CUI VI SIANO OPERE O MONITORAGGI IN COMPENSAZIONE)**

Il canone è determinato e aggiornato ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2 della legge regionale 11/2015.

Ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 113, del 29 aprile 2005 recante *Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque* come, da ultimo, modificato con decreto del Presidente della Regione n. 65, del 5 aprile 2016, il canone da applicare per gli anni 2016-2019 alle concessioni di estrazione di materiale litoide ammonta ad euro/mc ..... (euro/mc INSERIRE L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Unitamente alla manutenzione dell'alveo mediante la movimentazione di materiale litoide sono eseguiti i seguenti lavori e opere in compensazione: \_\_\_\_\_

Il costo dei lavori e delle opere di cui sopra calcolato sulla base del computo metrico estimativo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2016 è pari a euro \_\_\_\_\_.

Il costo della progettazione da considerare a scomputo ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2016, pari all'otto per cento del valore delle opere medesime è pari a euro \_\_\_\_\_.

Come previsto dal provvedimento di concessione sono eseguiti i seguenti monitoraggi ambientali: \_\_\_\_\_

per un importo di euro \_\_\_\_\_.

Il valore dei monitoraggi di cui sopra è stato determinato applicando il tariffario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (fatture quietanzate da allegare). (OPPURE: Il valore dei monitoraggi di cui sopra ammonta a euro ..... come comprovato dalle relative fatture quietanzate.)

Atteso che dall'importo del canone vanno detratti gli importi posti in compensazione, il canone complessivo al netto degli importi in compensazione ammonta ad euro ..... (euro INSERIRE L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE), ed è versato, ai sensi dell'articolo

30 della legge regionale 11/2015, come segue:

A) alla tesoreria regionale/comunale del Comune di l'importo di euro ..... (euro IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE);

B) alla tesoreria comunale del Comune di ....., l'importo di euro ..... - (euro IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Il canone è corrisposto in rate trimestrali, alla scadenza di ogni trimestre.

#### **Articolo 6 - Garanzia**

Ai sensi degli articoli 22 della legge regionale 11/2015, e 8, comma 5 del decreto del Presidente della Regione 196/2016, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni, sia all'ambiente fluviale che alle opere idrauliche, nonché del versamento dei canoni è stata sottoscritta, a cura del concessionario, e depositata presso l'ufficio concedente, fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. .... di data ....., stipulata con ..... Agenzia di ..... con sede in via ....., n. .... della durata di ..... tacitamente prorogabile, per l'importo di euro ..... (euro IMPORTO IN LETTERE/CENTESIMI IN CIFRE), pari al canone demaniale dovuto calcolato per il quantitativo di materiale concesso in estrazione di mc. .... a cui va aggiunto il valore delle eventuali opere in compensazione per un importo pari a euro ..... (euro IMPORTO IN LETTERE/CENTESIMI IN CIFRE).

La garanzia, è svincolata, a rapporto regolarmente concluso dopo che l'ente concedente ha accertato la regolare esecuzione dei lavori, che non vi siano danni all'ambiente fluviale o alle opere idrauliche nonché il regolare versamento dei canoni.

La garanzia è incamerata in tutto o in parte dall'ente concedente nei casi previsti dal decreto del Presidente della Regione 196/2016, in particolare in caso di mancato versamento della rata di saldo del canone ai sensi dell'articolo 8, comma 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2016, di rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 lettera a) della legge regionale 11/2015,

La garanzia di cui all'articolo 22 della legge regionale 11/2015 è incamerata, inoltre, in caso di decadenza della concessione in seguito ad inadempimento del concessionario ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 commi 3 e 4 della legge regionale 11/2015 e 11, commi 3 e seguenti del decreto del Presidente della Regione 196/2016.

#### **Articolo 7 –Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario si obbliga a:

- a) esercitare direttamente l'attività oggetto della concessione;
- b) corrispondere il canone nella misura ed alle scadenze indicate dall'articolo 5 del presente disciplinare nonché il relativo acconto;
- c) versare gli oneri relativi alla concessione;
- d) prestare la garanzia di cui all'articolo 6 del presente disciplinare;
- e) compilare, custodire ed esibire il registro di cui all'articolo 8 del presente disciplinare;
- f) osservare tutte le prescrizioni relative alle modalità di esercizio della concessione;
- g) fornire il personale ed i mezzi necessari per eseguire le misurazioni ed i rilievi richiesti dall'Amministrazione;
- h) eseguire i lavori di conservazione e salvaguardia del corpo idrico a richiesta del concedente, in particolare: gli interventi di riporto, al fine della ricostituzione delle sponde o delle golene, entro le aree di intervento, la pulizia intorno ai piloni dei ponti da sterpi, arbusti e essenze arboree ivi depositati, la pulizia dell'alveo da materiali residui derivanti dall'attività di manutenzione di qualsiasi natura ed il trasporto in discarica autorizzata e con oneri a carico del Concessionario.

#### **Articolo 8 – Inizio attività**

In seguito alla formale adozione del provvedimento di concessione il concedente comunica al concessionario la data prevista per l'inizio dell'attività di manutenzione.

Prima dell'inizio dell'intervento di manutenzione, il concessionario trasmette, al concedente, il programma dei lavori e il nominativo del responsabile del cantiere e delle misure ed esegue, a propria cura e spese, il rilievo topografico di consegna della zona oggetto dell'intervento di manutenzione, in contraddittorio con i funzionari dell'ente concedente.

Nel corso del rilievo topografico i funzionari dell'ente concedente, in contraddittorio con il Concessionario:

- a) verificano il numero e la posizione dei capisaldi e dei picchetti di riferimento, messi a dimora in luogo facilmente raggiungibile e non soggetto a fenomeni di piena;
- b) accertano che ulteriori picchetti, siano posizionati in congruo numero in corrispondenza delle sezioni di scavo, così da poter verificare la rispondenza a quanto autorizzato nonché come riferimento per le successive registrazioni.

Ove, per qualsiasi motivo, i predetti capisaldi e picchetti venissero asportati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti e cura e spese del Concessionario. Di un tanto deve essere data immediata comunicazione scritta al direttore lavori nonché all'ente concedente.

I funzionari dell'ente concedente incaricati, sulla base delle suddette verifiche, predispongono, in contraddittorio con il Concessionario, un verbale di inizio attività manutentiva, al quale vengono allegati, costituendone parte integrante, le tavole grafiche dello stato di fatto rilevato, con la quantificazione dei volumi di scavo e di riporto, e la localizzazione delle opere e dei lavori in compensazione (da inserire nel caso in cui vi siano opere/lavori in compensazione).

I lavori di escavazione e quelli in compensazione (da inserire nel caso in cui vi siano opere/lavori in compensazione) non possono iniziare prima della sottoscrizione del verbale di inizio attività.

La responsabilità del rilievo e la relativa corrispondenza ai luoghi dovrà essere assunta con apposita dichiarazione asseverata dal professionista esecutore del rilievo stesso.

Con il verbale di inizio attività è consegnato al Concessionario un registro sul quale, con cadenza giornaliera, devono essere annotati i mezzi d'opera, l'avanzamento dei lavori ed eventuali sospensioni della manutenzione. Il registro medesimo deve essere sempre disponibile sul cantiere ed esibito a richiesta dei funzionari addetti alla vigilanza, che vi appongono la sigla di verifica.

Il direttore dei lavori, di cui al comma 10 art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2016, esegue gli accertamenti e la registrazione dei lavori e delle manutenzioni in compensazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

#### **Articolo 9 – Segnaletica – cartello di cantiere**

In prossimità dell'accesso all'area in cui si svolge l'attività manutentiva concessa, dovrà essere installato in modo visibile il cartello di cantiere di dimensioni m 1,00 x 2,00, con i dati e le informazioni previste dalle vigenti normative; se gli accessi previsti interessano più Comuni, dovranno essere apposti più cartelli.

La zona interessata degli interventi di manutenzione deve essere delimitata con idonea segnaletica nel rispetto delle norme di settore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Articolo 10 – Modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide – prescrizioni**

**(NOTA: L'ENTE COMPETENTE INSERIRÀ LE PRESCRIZIONI DI VOLTA IN VOLTA NECESSARIE)**

L'estrazione di materiale litoide deve essere effettuata rispettando la zona, le distanze e le quote riportate negli elaborati tecnici che formano parte integrante del presente disciplinare nonché gli elaborati tecnici dello stato di fatto redatti per la consegna dell'intervento.

I lavori in compensazione dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche (periodo da inserire nel caso in cui vi siano opere/lavori in compensazione). Le attività di manutenzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- il prelievo di materiale litoide deve avvenire conformemente agli elaborati progettuali autorizzati e facenti parte integrante del presente atto nonché degli elaborati tecnici dello stato di fatto redatti per la consegna dell'intervento;
- i ritombamenti dovranno essere effettuati contemporaneamente ai prelievi;
- è vietata l'effettuazione di qualsiasi movimentazione non autorizzata che interessi, anche temporaneamente, aree limitrofe alla zona di scavo;
- sono altresì vietati scavi sottostanti la quota di fondo dello scavo autorizzato così come risultante dagli elaborati progettuali allegati;
- per le sole piste di accesso, se previste nel progetto, è ammessa la movimentazione a fini di livellamento e percorribilità.

#### **Articolo 11 – Divieti**

Entro l'alveo del fiume non deve essere costruita nessuna opera o impianto con carattere di stabilità. In caso di sospensione dei lavori a causa di piena o di modeste morbide, è assolutamente vietato lasciare nell'alveo i mezzi d'opera, gli stessi devono essere trasportati al di fuori dell'alveo per consentire il libero deflusso delle acque.

Sono assolutamente vietati il deposito, la costruzione di sbarramenti, effettuati seppure a carattere provvisorio, con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura o provenienza, nonché l'utilizzo di impianti fissi o mobili di selezione del materiale di scavo, all'interno dell'area di concessione e delle aree limitrofe afferenti al corso d'acqua, e comunque nelle aree demaniali se non appositamente autorizzati.

Per il trasporto dei materiali fuori dall'alveo non possono essere alterate le condizioni attuali delle sponde ed effettuati tagli, incisioni o altri lavori anche provvisori sulle opere idrauliche.

É assolutamente vietato alterare o danneggiare, in qualsiasi modo, le opere di difesa delle sponde stesse.

#### **Articolo 12 – Fine intervento**

Terminato l'intervento di manutenzione, il Concessionario comunica la fine lavori all'ente concedente.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di fine lavori, l'ente concedente, previo invito al Concessionario, effettua il sopralluogo di fine lavori.

Nel sopralluogo di fine lavori l'ente concedente verifica lo stato dei luoghi, effettua le necessarie misurazioni in contraddittorio con il Concessionario, accerta l'effettiva quantità di materiale litoide estratto, riscontra eventuali difformità rispetto al disciplinare o al provvedimento di concessione e redige il verbale delle operazioni che viene sottoscritto dalle parti intervenute.

Il Concessionario fornisce, a proprie spese, il personale qualificato e i mezzi necessari per procedere alle verifiche, nonché i mezzi meccanici per effettuare eventuali sondaggi e/o spianamenti ritenuti necessari dall'ente concedente al fine del buon regime idraulico e della sicurezza dei luoghi.

Qualora il Concessionario non intervenga, l'ente concedente provvede d'ufficio a spese del Concessionario medesimo.

Le opere ed i lavori in compensazione sono oggetto di collaudo da parte del direttore dei lavori, di cui all'articolo 9, comma 10 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2016 (periodo da inserire nel caso in cui vi siano opere/lavori in compensazione).

Entro 30 giorni dalla data del verbale di fine attività il concessionario versa la rata di saldo del canone.

Il concessionario predisponde la documentazione necessaria all'iscrizione al demanio idrico regionale delle opere eseguite.

### **Articolo 13 – Rimessione in pristino**

Alla scadenza della concessione ovvero in caso di sospensione definitiva, decadenza o revoca della concessione medesima, il Concessionario ha l'obbligo di eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari per la rimessione in pristino stato delle sponde, delle difese idrauliche nell'ambito della zona di concessione e delle piste di accesso, provvedendo secondo le prescrizioni impartite dall'ente concedente.

### **Articolo 14 – Vigilanza e controllo**

La vigilanza sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite nel presente disciplinare è effettuata, ai sensi dell'articolo 22, della legge regionale 11/2015, dai funzionari dell'ente concedente incaricati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2016.

I funzionari incaricati possono, in qualsiasi momento, accedere all'area oggetto di intervento ed eseguire tutti gli accertamenti tecnici ritenuti utili al fine del controllo sull'attività oggetto della concessione.

Il Concessionario si obbliga, su formale richiesta scritta dei funzionari incaricati del controllo, a rendere disponibile, a proprie spese, entro cinque giorni dalla richiesta medesima, la strumentazione nonché il personale qualificato, al fine di eseguire verifiche topografiche, compresa l'eventuale esecuzione di sondaggi a mezzo di macchina operatrice.

Il Concessionario si obbliga, entro quindici giorni dalla formale richiesta scritta dei funzionari incaricati del controllo, ad effettuare e fornire, a proprie spese, i rilievi plano-altimetrici dello scavo eseguito riferiti a quelli di consegna, redatti in forma di perizia giurata. L'inadempimento del Concessionario comporta la decadenza della concessione, l'incameramento da parte dell'ente concedente dei canoni già corrisposti anche per quantità di materiale litoide non ancora estratte e non dà alcun diritto a indennizzi o risarcimenti.

### **Articolo 15 – Responsabilità**

Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'ente concedente dell'adempimento degli oneri assunti con il presente disciplinare.

Il Concessionario è responsabile per qualsiasi danno che possa derivare all'ente concedente o a terzi dall'esecuzione dell'intervento oggetto di concessione.

L'ente concedente è sollevato da ogni responsabilità verso terzi per danni derivanti dall'esecuzione della presente concessione.

E' a carico esclusivo del Concessionario il risarcimento di danni a terzi derivante dallo svolgimento delle attività previste dalla presente concessione o dall'inosservanza del presente disciplinare.

Sono a carico esclusivo del Concessionario gli eventuali indennizzi a terzi per il passaggio nelle loro proprietà.

### **Articolo 16 – Cessione della concessione**

Il Concessionario non può cedere a terzi la presente concessione, pena l'immediata decadenza dei diritti derivanti dalla concessione medesima.

### **Articolo 17 – Rinnovo**

La presente concessione non è soggetta a rinnovo automatico alla scadenza e, indipendentemente dalla durata, si ritiene anticipatamente scaduta al raggiungimento della quantità di materiale prelevato indicata nel presente disciplinare.

A insindacabile giudizio dell'ente concedente, per motivate ragioni di interesse pubblico e del buon regime idraulico, la concessione medesima può essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento senza che il Concessionario possa opporsi o vantare titoli ad alcun compenso o risarcimento di qualsiasi danno fatta salva la restituzione dei canoni già versati in eccedenza rispetto al materiale

litoide asportato.

**Articolo 18 - Oneri**

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alle spese di registrazione e di bollo, nonché ad ogni altra spesa inerente al presente atto.

**Articolo 19 – Fauna ittica**

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di tutela della fauna ittica, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

**Articolo 20 – Violazioni e sanzioni**

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente disciplinare, degli atti autorizzativi ad esso propedeutici, ovvero delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide, il funzionario dell'ente concedente, preposto al controllo, diffida il Concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnando un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, per provvedere.

L'inutile decorso del termine comporta la decadenza della concessione dichiarata dall'ente concedente con provvedimento motivato.

La decadenza della concessione per gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o negli atti autorizzativi ad esso propedeutici, ha effetto immediato, senza diritto per il Concessionario di chiedere rimborsi a qualsivoglia titolo, l'ente concedente procede, inoltre, ad incamerare la cauzione.

La violazione delle disposizioni della legge regionale 11/2015 in materia di estrazione di materiale litoide comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56 della legge regionale richiamata.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 8, della legge regionale 11/2015 l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 56, commi 2, 3 e 4 della citata legge regionale 11/2015, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.

LUOGO, DATA

IL CONCESSIONARIO

.....